



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA RESIDENZA FUORI SEDE DI DOCENTI E RICERCATORI DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione per i docenti e i ricercatori dell'Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n.311.
2. Ai fini del presente regolamento, per "residenza in sede" si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro un raggio di 100 Km in linea d'aria e di 120 Km come distanza stradale dal territorio della Città Metropolitana di Messina. In ogni caso, è esclusa l'autorizzazione a risiedere al di fuori del territorio nazionale.
3. Ai fini del presente regolamento per "docenti e ricercatori" si intendono i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10.

Art. 2 - Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore con proprio decreto, su richiesta dell'interessato, previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore e sentito il Senato accademico. Nella delibera il Consiglio di Dipartimento deve attestare la funzione attiva nella ricerca del richiedente l'autorizzazione e garantire che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione.
2. L'autorizzazione decorre dal 1° ottobre ed ha la durata di un anno accademico.
3. La richiesta dell'interessato, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento e disponibile altresì sul sito web d'Ateneo alla pagina "Personale", deve essere presentata al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 30 giugno precedente l'anno accademico per cui si richiede l'autorizzazione.
4. In caso di assunzione successiva al 30 giugno, la richiesta dell'interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
5. Nel caso di variazione di residenza, o dell'effettiva e stabile dimora in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.

6. Le richieste di autorizzazione verranno valutate con particolare riguardo alle motivazioni di natura personale e/o familiare dell'interessato, quali l'esigenza di non disgiungere il nucleo familiare, la presenza di figli minori, il trasferimento del coniuge, la presenza di familiari disabili che necessitano assistenza etc.

7. In considerazione del carattere di eccezionalità che riveste l'autorizzazione a risiedere fuori sede, la richiesta deve essere presentata ogni anno e verrà valutata di volta in volta al fine di verificarne la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali.

8. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato qualora la residenza fuori sede sia motivo di assenze o mancanza ai doveri di servizio.

Art. 3 - Obblighi dei docenti e dei ricercatori

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede non esonera il docente e il ricercatore dal comunicare all'Ateneo, ogni qual volta si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed oggettivi, le ragioni che gli impediscano di raggiungere la sede di lavoro per assolvere ai propri impegni.

2. La richiesta a risiedere fuori sede deve contenere l'indicazione dei periodi dell'anno in cui è garantita la presenza in sede. Nei periodi durante i quali il docente e il ricercatore svolge l'attività didattica dovrà essere assicurata la presenza in sede per almeno tre giorni alla settimana. Dovranno inoltre essere garantite le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi il ricevimento, l'orientamento e il tutorato.

3. Nella richiesta a risiedere fuori sede dovrà essere indicato un domicilio "in sede" in modo da assicurare la reperibilità nei giorni in cui l'interessato ha obblighi didattici o accademici.

Art. 4 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento, approvato dagli Organi collegiali di governo dell'Ateneo ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione.

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MESSINA

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il ____/____/____ C.F. _____,

indirizzo Posta Elettronica _____@unime.it,

Professore di I Fascia Professore di II Fascia Ricercatore Ricercatore a tempo determinato
in servizio presso il Dipartimento di _____

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 18.3.1958, n. 311, a risiedere, per l'anno accademico
_____/_____, presso il Comune di _____ (prov. _____),

Via/Piazza _____ n° _____, c.a.p. _____, tel _____/_____ per le
seguenti motivazioni: _____

A tal fine, **dichiara:**

- che la distanza dalla sede di servizio non pregiudica il corretto ed il completo assolvimento dei compiti connessi alle proprie funzioni istituzionali;
-
- che si garantisce, nei periodi di svolgimento dell'attività didattica, la presenza in sede per almeno tre giorni alla settimana per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi il ricevimento, l'orientamento e il tutorato.
-
- La presenza in sede è garantita nel periodo _____
-
- Durante il predetto periodo elegge il domicilio presso _____
-

impegnandosi a comunicare tutte le eventuali variazioni.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che il riscontro alla presente richiesta sarà trasmesso per via telematica all'indirizzo email sopra indicato.

Messina, ____/____/____

Firma _____

DIPARTIMENTO DI _____

In riferimento alla suesposta istanza prodotta dal Prof./ Dott. _____

Visto il parere del Consiglio di Dipartimento formulato nell'adunanza del _____

Si ritiene che la richiesta SIA / NON SIA compatibile con il completo assolvimento dei compiti connessi alle proprie funzioni istituzionali.

Messina, ___/___/___

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

***Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme
sul trattamento dei dati personali***

L'Università degli Studi di Messina, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali conferiti tramite il presente modulo, con modalità informatiche e cartacee, nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico costituito dalla legge Legge 18.3.1958, n. 311 art. 7, e per la finalità istituzionale di gestione e svolgimento della connessa autorizzazione. Il mancato o parziale conferimento dei dati richiesti potrebbe condizionare l'iter di autorizzazione o determinarne il mancato perfezionamento. I dati personali saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di conservazione amministrativa. Non saranno effettuati trattamenti di profilazione né di comunicazione dei dati raccolti in paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il richiedente, nella qualità di soggetto interessato, può esercitare i diritti di cui al CAPO III del RGPD (artt. 15 e ss) e chiedere all'Ateneo: l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento; oppure proporre reclamo all'Autorità Italiana per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy).

Maggiori informazioni, ivi inclusi i contatti del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati sono disponibili nella sezione del portale di Ateneo riservata alla protezione dei dati personali e disponibile al link: <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>.